



CONFINDUSTRIA  
Basilicata

Area Relazioni Industriali  
e Politiche del Lavoro e della  
Sicurezza

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Aprile 2009, presso Confindustria Basilicata di Potenza,

**TRA**

MisterDay Srl rappresentata dal Consigliere Delegato, Sig. Franco Dal Bello, assistita dal dott. Antonio Leopardi Barra di Confindustria Basilicata,

**E**

- Le OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL
  - nazionali rappresentate rispettivamente dai Sig.ri Roberto Montagner, Ermanno Bonaldo e Giuseppe Sorino;
  - territoriali rappresentate rispettivamente dai Sig.ri Vincenzo Esposito, Antonio Lapadula e Gerardo Nardiello;
- CGIL di Potenza nella persona del Sig. Nicola Allegretti;
- La RSU aziendale dello stabilimento MisterDay di Atella (PZ) rappresentata dai Sig.ri Michele Giura, Michele Gaudeano, Antonio Pinto e Filomena Castellano,

### PREMESSO CHE

La MisterDay Srl e le OO.SS. per quanto attiene il sito di Atella (PZ), hanno sottoscritto in data 19 gennaio 2009 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un accordo che prevede l'utilizzo della CIGS biennale per crisi per cessazione attività a partire dal 1 gennaio 2009 quale strumento utile e opportuno al fine di consentire la gestione degli esuberanti e di assicurare un sostegno al reddito in attesa della reindustrializzazione del sito, nel corso di tale incontro veniva sottoscritto un verbale di accordo nel quale la Regione Basilicata ha manifestato l'impegno ad avviare le procedure per il riconoscimento di un anno aggiuntivo di CIGS in deroga.

In data 8 aprile 2009 presso la Regione Basilicata (Dipartimento Attività Produttive), è stato siglato l'accordo base tra la MisterDay Srl, le OO.SS. e la Regione Basilicata, per l'attivazione della procedura di reindustrializzazione del sito inattivo della Società MisterDay Srl ubicato nell'area industriale Valle di Vitalba del comune di Atella (PZ).

In relazione a quanto in premessa

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'apertura di una procedura di mobilità a partire dal 18 maggio 2009 quale strumento di gestione degli esuberanti di tutti i lavoratori, volontaria nel corso del periodo di CIGS o comunque alla fine della stessa;

2. L'erogazione di incentivi all'esodo per coloro che saranno collocati in mobilità.  
In particolare, ai lavoratori interessati, sarà riconosciuta dall'Azienda, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto (TFR, ratei di mensilità aggiuntive, ferie non godute), una incentivazione all'esodo, parametrata alla tipologia di contratto, secondo le modalità di seguito riportate:
3. Ciascun lavoratore in forza alla data odierna, che cesserà il rapporto di lavoro, riceverà a titolo di incentivazione all'esodo, una somma lorda pari ad euro 5.000,00 (Cinquemila/00), comprensiva di indennità di preavviso, che verrà erogata contestualmente alla mensilità di liquidazione del TFR, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art 411, con rinuncia all'impugnazione dell'atto di risoluzione del rapporto e con contestuale rinuncia agli atti ed alle azioni relative all'intercorso rapporto di lavoro in qualsiasi sede, fatte salve le verifiche contabili.
4. In sostituzione a quanto previsto al punto 3, ai lavoratori collocati in CIGS, che cesseranno il loro rapporto di lavoro:
  - entro il 31 ottobre 2009, l'indennità lorda massima, come sopra specificata, sarà di Euro 20.000,00 (Ventimila/00). Il numero di lavoratori che usufruiranno di tale finestra non potrà essere superiore a 10 (dieci) unità. Qualora venisse superato tale numero, l'indennità verrà riparametrata in base al numero dei lavoratori, in modo che il totale della somma erogata non superi il montante di Euro 200.000,00 (Duecentomila/00), e comunque per un importo non inferiore ad Euro 7.000,00 (Settemila/00) per ogni singolo lavoratore.
  - entro il 31 ottobre 2010, l'indennità lorda massima, come sopra specificata, sarà di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00). Il numero di lavoratori che usufruiranno di tale finestra non potrà essere superiore a 15 (quindici) unità. Qualora venisse superato tale numero, l'indennità verrà riparametrata in base al numero dei lavoratori, in modo che il totale della somma erogata non superi il montante di Euro 225.000,00 (Duecentoventicinquemila/00), e comunque per un importo non inferiore ad Euro 6.000,00 (Seimila/00) per ogni singolo lavoratore.
5. Le cifre non corrisposte del monte messo a disposizione (Euro 200.000,00 + 225.000,00), saranno suddivise tra i lavoratori che accederanno alla procedura di mobilità al di fuori di tali finestre.
6. Tali importi, che non saranno conteggiati per il raggiungimento del montante, saranno aumentati di :


Euro	10.000,00	(Diecimila/00)	per gli impiegati di 1° Livello
Euro	5.000,00	(Cinquemila/00)	per gli impiegati di 2° Livello
Euro	2.000,00	(Duemila/00)	per gli impiegati di 3° Livello
7. Con decorrenza 1 gennaio 2009 l'Azienda erogherà, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore, una somma lorda pari ad Euro 150,00 (Centocinquanta/00) mensili quale anticipo della somma erogata a titolo di incentivazione all'esodo di cui al punto 3 e fino a concorrenza dello stesso.  
Le mensilità arretrate saranno liquidate nel corso del 2009 corrispondendo una quota totale lorda di Euro 200,00 (Duecento/00) a partire dalla mensilità di Aprile 2009 a quella di Dicembre 2009.


FC






8. I lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità entro il periodo di copertura di cui all'art. 7 comma 1 della legge 223/91 saranno collocati in mobilità con un incentivo all'esodo pari a minimi previsti dalle singole finestre e quindi Euro 7000/00 (settemila/00) entro il 31/10/2009 , Euro 6000/00 (seimila/00) entro il 31/10/2010 e Euro 5000/00 (cinquemila/00) oltre tale data.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'Azienda  
  
per le OO.SS.

per Confindustria Basilicata  
  
per la RSU

  
Vergara  
Mazzilli  
Caldesi  
Carmine  
Giuseppe  


  
Piero  
Filippo Costabile